SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 299**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero delle finanze

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordati in data 12 giugno 1996 tra: *a)* il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL; *b)* il CONI e le organizzazioni sindacali CONF.SAL, CISNAL e USPPI.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

96A8383

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Decreti rettorali concernenti modificazioni allo statuto dell'Università.

Da 96A8419 a 96A8430

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 637.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2.

Ripartizione della quota del gettito IRPEF

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«*1.* A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.

Articolo 1.

Modifica d'intesa

1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

«In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Articolo 3.

Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 4.

Norma finale

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 6 novembre 1996

Vincenzo MAZZA

Romano PRODI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2747).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 22 novembre 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 novembre 1996, con pareri delle commissioni V, VI, VII e XII.

Esaminato dalla I commissione il 9 dicembre 1996 e approvato l'11 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1852):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 dicembre 1996 e approvato il 18 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione, è il seguente: «I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Nota all'art. 1:

— La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 516 del 1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — 1. *A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.*

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. *In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.*

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5 La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della citata legge n. 516 del 1988, si veda la nota all'art. 1.

96G0668

LEGGE 20 dicembre 1996, n. **638.**

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 2.

Ripartizione della quota del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale,

nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

Art. 3.

Rendiconto

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Art. 4.

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

«*2*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni».

2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

«*4*. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101.

Articolo 1.

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, considerata l'opportunità di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di

giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

Articolo 3.

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Articolo 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni».

2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:

«Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Articolo 5.

1. In conformità all'articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.

Roma, 6 novembre 1996

Tullia ZEVI

Romano PRODI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2738):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 21 novembre 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 novembre 1996, con pareri delle commissioni V, VI, VII e XII.

Esaminato dalla I commissione il 9 dicembre 1996 e approvato l'11 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1851):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 dicembre 1996 e approvato il 18 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione, è il seguente: «I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Nota all'art. 1:

— La legge 8 marzo 1989, n. 101, reca: «Norme per le regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Note all'art 2:

— Il testo dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

— Il testo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), è il seguente:

«Art. 30. — A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Il testo dell'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), è il seguente:

«Art. 23. — A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione), è il seguente:

«Art. 4 (*Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF*). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze».

— Il testo dell'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI), è il seguente:

«Art. 27 (*Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF*). — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'art. 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente».

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 101 del 1989, è il seguente:

«Art. 19. — 1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 101 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — 1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'art. 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

2. *A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'art. 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni.*

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

4. *Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di un'apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane».*

96G0669

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 639.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10 del decreto legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 543.

All'articolo 1:

*al comma 1, i capoversi 5-*bis *e 5-*ter *sotto sostituiti dai seguenti:*

«5-*bis*. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

5-*ter*. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali»;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«5-*quater*. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a

trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi 45 giorni".

3-*ter*. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma"».

All'articolo 2

al comma 1, capoverso 2, al primo periodo, le parole: «divengono efficaci» *sono sostituite dalle seguenti:* «acquistano efficacia»; *e al terzo periodo, le parole:* «diventa esecutivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «acquista efficacia»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" sono soppresse».

All'articolo 3:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-*bis*. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-*ter*. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-*quater*. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-*quinquies*. Nel caso in cui al comma 1-*quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione"»;

al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-*ter*. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio"»;

al comma 1, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

2-*ter*. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria*). — 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

"10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti

di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2530):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla I commissione il 31 ottobre, 5, 27, 28 novembre e 11 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1892):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 dicembre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 gennaio 1997.

96G0672

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 640.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 546.

All'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2531):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro (TREU) e del Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla XI commissione il 31 ottobre 1996 e 28 novembre 1996.

Esaminato in aula il 16 dicembre 1996 e approvato il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1883):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 18 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 dicembre 1996.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18 e 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua publicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 gennaio 1997.

96G0673

LEGGE 20 dicembre 1996, n. **641**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 548.

All'articolo 1, al comma 1, la parola: «comunitarie» *è sostituita dalla seguente:* «europee».

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".

2-*ter*. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «"commissario *ad acta*" sono aggiunte le seguenti: "e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto"».

All'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,

si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993».

All'articolo 5, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1543):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla 5ª commissione il 30 ottobre 1996; il 5, 6 e 7 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 novembre 1996

Camera dei deputati (atto n. 2810):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, X, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 dicembre 1996.

Esaminato dalla V commissione il 4 e 5 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1996 e approvato il 20 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 gennaio 1997.

96G0674

LEGGE 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 552

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.».

All'articolo 3:

*al comma 2, capoverso 12-*bis, *secondo periodo, le parole:* «entro il giorno 20» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro l'ultimo giorno»;

al comma 3, le parole: «entro il 30 settembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 gennaio 1997»;

al comma 4, dopo le parole: «l'AIMA adotta» *sono inserite le seguenti:* «a partire dal 1° gennaio 1997»;

al comma 5, le parole: «almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza» *sono sostituite dalle seguenti:* «i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza»; *alla lettera* c), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «; la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate»; *e dopo la lettera* c), *è aggiunta la seguente:*

«c-*bis)* altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis.* La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti

«6-*bis.* Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6-*ter.* Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

1-*ter.* Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

1-*quater.* All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome."».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «da destinare» *è inserita la seguente:* «prevalentemente»; *le parole:* «in uffici statali» *sono sostituite dalle seguenti:* «in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «iniziale» *è soppressa; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 15 maggio 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre 1996»;

al comma 7, le parole: «15 maggio 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1996».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e»;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis.* A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis.* — *(Smaltimento dei residui di lavorazione).* — 1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive

modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri "cloruri e solfati" possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1545):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (PINTO) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla 9ª commissione il 30 ottobre e il 6, 12, 13, 19, 20 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2811):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 3 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 1996.

Esaminato dalla XIII commissione il 4, 5 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1545/*B*):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 17 e il 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 22 gennaio 1997.

96G0670

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 643.

Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con successivi decreti-legge, e da ultimo con il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, sono state emanate disposizioni urgenti per una breve proroga della gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi posterremoto di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché per prevedere una specifica disciplina per la definizione in via amministrativa del contenzioso;

Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti di urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che di conseguenza non è possibile riproporre le disposizioni del citato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513;

Ritenuto, peraltro, che a causa del vuoto normativo determinatosi, è sopravvenuta una ragione di straordinaria necessità ed urgenza, dipendente dal fatto che numerosi alloggi non sono stati ancora e non possono essere presi in consegna dagli enti destinatari a motivo della scadenza — che retroagisce al 1° gennaio 1996, paralizzando tutte le istruttorie effettuate nel periodo di

proroga — della gestione degli interventi da parte del funzionario incaricato dal CIPE, con impossibilità per detti enti di provvedere essi stessi all'esame e alla valutazione della predetta documentazione, stante la carenza di adeguate strutture tecnico-amministrative;

Considerato che in base alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la competenza a conoscere le controversie derivanti dagli interventi in questione è stata attribuita a collegio arbitrale, senza possibilità di declinatoria per nessuna delle parti, in evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità delle norme di legge che prevedono forme di arbitrato obbligatorio;

Ritenuto peraltro che, stante la disponibilità di bilancio e la situazione di impossibilità di difesa da parte delle amministrazioni pubbliche convenute nelle procedure arbitrali che hanno portato ai lodi di condanna, sia necessario prevedere un pagamento parziale a favore delle imprese, subordinando l'eventuale saldo al riesame in sede di impugnazione dinanzi al giudice ordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il funzionario incaricato dal CIPE resta in carica fino al 30 giugno 1997 ai fini del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, ivi compresa la consegna della documentazione e rendicontazione, nonché per l'istruttoria delle controversie e i pagamenti di cui all'articolo 2.

2. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale del personale in servizio presso la struttura alla data del 3 aprile 1996, del personale della prefettura, nonché di personale della regione del comune di Napoli o di altri enti pubblici già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 dicembre 1994, nel limite massimo di 25 unità. Tale ultimo personale è collocato in posizione di comando previa intesa con l'ente di provenienza.

3. Il funzionario incaricato dal CIPE si avvale altresì di non più di due consulenti giuridici per l'istruttoria del contenzioso.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le indennità spettanti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. Il relativo onere, valutato in lire 550 milioni per l'anno 1997, è posto a carico dello stanziamento di cui all'articolo 5.

Art. 2.

1. Il funzionario incaricato dal CIPE provvede al pagamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 50% delle somme portate da lodi arbitrali o da sentenze di condanna dell'Autorità giudiziaria ordinaria esecutivi ma impugnati o ancora impugnabili, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, nel limite massimo di lire 200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 250 miliardi per l'anno 1997, ivi compresi gli oneri di cui all'articolo 1.

2. Il suddetto pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione bancaria a prima richiesta a favore del creditore, con le quali sia garantita la restituzione delle somme pagate all'esito della pronuncia definitiva sull'impugnazione.

3. Fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in via definitiva sulla controversia, non può procedersi ad azione esecutiva per la esecuzione delle pronunce di cui al comma 1 e le procedure esecutive che fossero state iniziate per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono estinte e le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo.

Art. 3.

1. Le controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.

2. È fatta eccezione per le controversie arbitrali, in cui il collegio si sia costituito in data anteriore al 2 agosto 1996, le quali, salvo che vi sia stata declinatoria della competenza arbitrale, ovvero nullità della clausola compromissoria o della costituzione del collegio, continuano ad essere di competenza del collegio arbitrale.

Art. 4.

1. Gli atti e domande giudiziarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono notificate al funzionario incaricato dal CIPE presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e all'ente destinatario dell'opera oggetto dell'intervento.

Art. 5.

1. Agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si provvede, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come rideterminata dalla tabella *F* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Le risorse così quantificate sono trasferite nella contabilità speciale aperta al funzionario incaricato del CIPE con il n. 1400 e sono utilizzate per i pagamenti di cui agli articoli 1 e 2 sia per le controversie relative alle aree interne del comune di Napoli che per quelle relative alle aree esterne.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0675

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 644.

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria realtivi a programmi in scadenza alla data del 31 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.

5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0676

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645.

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vsti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;

Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Linee direttrici

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

Art. 3.

Divieto di esposizione

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

Art. 4.

Valutazione e informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 5.

Misure di protezione e di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera *c)*, della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

Art. 6.

Lavoro notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 7.

Esami prenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8.

Aggiornamento allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FINOCCHIARO, *Ministro per le pari opportunità*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO I

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4

A. *Agenti.*

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. *Agenti biologici.*

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. *Agenti chimici.*

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici,

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. *Processi.*

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. *Condizioni di lavoro.*

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO II

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3

A. *Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.*

1. Agenti:

a) agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia,

a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario

B. *Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1.*

1. Agenti:

a) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 34 così recita:

«Art. 34 *(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* richiamati dall'art. 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonché all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: «90/679/CEE» sono aggiunte le seguenti: «nonché 91/383/CEE».

— La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in GUCE n. L 348 del 28 novembre 1992.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, così recita: «3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca norme per la tutela delle lavoratrici madri

— La legge 9 dicembre 1977, n 903, disciplina la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

— Il D Lgs 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

— Il D P.R. 30 dicembre 1969, n 1335, reca norme in materia di indicazioni e contrassegni da apportare sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.

Nota all'art 2.

— Per il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse L'art. 26 modifica il D P.R. 27 aprile 1995, n 547. In particolare il comma 1 sostituisce l'art. 393 del predetto D P.R.; il comma 2 sostituisce l'art. 394; il comma 3 sopprime l'art. 395 Il testo vigente degli articoli 393 e 394 è il seguente.

«Art. 393 *(Costituzione della commissione)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro,

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità,

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri industria, commercio ed artigianato, interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI, CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente, Istituto italiano di medicina sociale,

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2 Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6 I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni».

«Art. 394 *(Compiti della commissione)*. — 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo,

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro,

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere pareri sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale,

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza,

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera *g)*, n 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402,

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera *a)*, è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi».

Nota all'art. 3.

— Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle premesse. L'art. 3, primo comma, così recita: «È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568».

Note all'art. 4.

— Per l'art 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota all'art. 3.

— Il D P R 25 novembre 1976, n. 1026, reca il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 L'art. 5 così recita:

«Art. 5. — Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

a) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;

d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro,

i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute dell'interessata.

L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera *b)* della legge anche quando vi siano periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento».

— Per il D Lgs. 19 settembre 1994, n 626, vedi nota alle premesse. L'art. 4, comma 1, così recita: «1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».

— L'art. 21 del predetto decreto così recita:

«Art. 21 *(Informazione dei lavoratori)*. — *1.* Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3».

Note all'art. 5.

— Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota alle premesse. L'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, così recita:

«Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori».

— L'art. 5, primo comma, della predetta legge così recita:

«L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

— L'art. 31, primo comma, della medesima legge così recita: «1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi».

Note all'art. 9:

— Per il D Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.

— Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle premesse.

Note all'allegato I:

— Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 *(Classificazione degli agenti biologici)*. — 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4».

— L'allegato VIII del medesimo decreto è così formulato:

«ALLEGATO VIII

ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico».

— La direttiva n. 67/548/CEE è pubblicata in GUCE n. L 196 del 16 agosto 1967.

96G0661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 dicembre 1996.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1997.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1997 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;

o) dalle ore 7 del 1° agosto alle ore 24 del 2 agosto;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;

t) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;

u) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

v) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

w) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

x) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; tale limite, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti all'interporto di Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuato il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m, 1) giornali, quotidiani e periodici;

m, 2) prodotti per uso medico;

m, 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto *e)*.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 20 giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva; dal 7 al 15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 6 giugno al 28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 370

96A8564

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi a pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/96 del 22 novembre 1996, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 28 ottobre 1996 (dalle ore 8 alle ore 9,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Firenze in data 28 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8556

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'art. 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'art. 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'art. 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'art. 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 1.

Sezioni giurisdizionali

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.

5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

2-bis. *In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini.*

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«*8-bis.* È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».

3-bis. *Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:*

«1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni».

3-ter. *Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma».

Art. 2.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo *acquistano efficacia* se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento *acquista efficacia* se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti, con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.».

2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2-bis. *Nell'articolo* ***3, comma 4,*** *della legge 14 gennaio* ***1994, n. 20,*** *le* ***parole: «; può altresì*** *pronunciarsi sulla* ***legittimità*** *di singoli* ***atti delle amministrazioni*** *dello Stato»* ***sono*** *soppresse.*

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.»;

c) *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio».

c-bis) *il comma 4 è sostituito dal seguente.*

«4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

2-bis. *In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.*

2-ter. *L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.*

Art. 4.

Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Art. 5.

Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria

1. *Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:*

«10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti».

Art. 6.

Assegnazione di ufficio

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Art. 7.

Referendari e primi referendari

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8683

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 640** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10), **recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le *modifiche* apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali ad esclusione del D.L. 30 agosto 1996, n. 448, non convertito in legge perché abrogato dall'art. 2 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati. rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996, n. 151 del 29 giugno 1996, n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, è approvato il piano di cui al comma 1.

3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione e sospesa per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta.

4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6-bis. *Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto.*

Art. 2.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8684

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11), **recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio 1996, n. 344 e 30 agosto 1996, n 450». I DD.LL. n. 344/1996 e n. 450/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo, per decorrenza dei termini costituzionali, il secondo, perché abrogato dall'art. 8 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie *europee* e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

2-bis. *Al comma 2-*bis *dell'articolo 9-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario* ad acta *di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».*

2-ter. *Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «commissario* ad acta» *sono aggiunte le seguenti: «e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto».*

Art. 4.

Fondi per le aree depresse

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*».

1-bis. *Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993.*

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui

del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonché gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. *Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.*

2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 6.

Aree protette

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 7.

Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Art. 8.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8685

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12) **recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art 1 della legge di conversione così recitano:

«2 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti slla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in

agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002. *La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.*

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

Art. 2.

Regime comunitario di produzione lattiera

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«*12.* Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*12-bis.* Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA *entro l'ultimo giorno* del mese successivo.».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui

ll'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei icorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il *31 gennaio 1997* sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta *a partire dal 1° gennaio 1997* un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che *i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza* e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, *la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate*;

c-bis) *altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.*

5-bis. *La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.*

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-bis. *Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.*

6-ter. *Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.*

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

1-bis. *L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.*

1-ter. *Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.*

1-quater. *All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.».

2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare *prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma* situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. *Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili*

professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento *nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.* I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il *31 dicembre 1996* al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il *31 dicembre 1996.*

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Produzione agricola con metodo biologico

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.».

Art. 9.

Fermo biologico della pesca nel 1996.

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo *non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro* e non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-bis. *A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici.*

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9-bis.

Smaltimento dei residui di lavorazione

1. *I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.*

2. *L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n 319 del 1976, e successive modificazioni a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.*

3. *L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.*

4. *Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.*

5. *Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.*

6. *I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.*

Art. 10.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLE
(previste dall'art. 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A
(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	1.874.403 + 423.615 × a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 × a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 × a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 × a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 × a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 × a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 × a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 × a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B
(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ECU)
0 < 10	5,2/TSL + 20
10 < 25	4,3/TSL + 30
25 < 50	3,2/TSL + 55
50 < 100	2,5/TSL + 90
100 < 250	2,0/TSL + 140
250 < 500	1,5/TSL + 265
500 < 1500	1,1/TSL + 465
1500 < 2500	0,9/TSL + 765
2500 e oltre	0,67/TSL + 1340

96A8643

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 16 dicembre 1996, n. 223057.

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Circolare esplicativa per la compilazione dei nuovi prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa di comuni, province e comunità montane.

Alle province, comuni e comunità montane

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile

Alle regioni e province autonome

Alle ragionerie provinciali e regionali dello Stato

Ai tesorieri di province, comuni e comunità montane

A seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 — come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 — si è resa necessaria la predisposizione di due nuovi schemi-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

I nuovi schemi-tipo — determinati con i decreti del Ministero del tesoro del 28 ottobre 1996 (n. 196171 per le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane e n. 196172 per le comunità montane) e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1996 — ricalcano sostanzialmente i precedenti schemi differenziandosene, principalmente, per:

l'eliminazione della colonna delle previsioni di cassa, a seguito della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 in cui si fa riferimento al bilancio di previsione redatto in termini di sola competenza;

la ristrutturazione della situazione delle disponibilità liquide, per meglio adeguarla alla normativa sulla tesoreria unica;

l'inserimento nei prospetti, sia per l'entrata che per la spesa, di due voci (incassi e pagamenti da regolarizzare), in modo da consentire la concordanza dei totali delle entrate e delle spese con le riscossioni e i pagamenti esitati dal tesoriere anche in assenza di titoli emessi dall'ente.

Pertanto, gli enti locali sopra richiamati dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello Stato (i comuni, le province, le unioni di comuni e le città metropolitane) e alle ragionerie regionali dello Stato (le comunità montane) competenti per territorio, il prospetto contenente i dati periodici della loro gestione di cassa compilato in ogni sua parte entro le scadenze previste dal citato art. 30, e che qui di seguito si richiamano:

per i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre;

per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio.

L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto delle singole voci del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati «A», «B/1» e «B/2» alla presente circolare.

Al riguardo, considerato che, si è avuto modo di rilevare, nelle comunicazioni inviate dai vari enti, diversi criteri di contabilizzazione delle erogazioni effettuate a vario titolo a favore delle aziende pubbliche di servizi, si precisa che ogni volta che dette erogazioni configurano somministrazioni di fondi nella prospettiva di successivi interventi di risanamento, le stesse sono da contabilizzare come concessioni di anticipazioni.

In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato invio del prospetto, come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, o come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Nei confronti dei tesorieri che si rendessero inadempienti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della stessa legge n. 468 su denuncia del direttore della ragioneria provinciale o regionale dello Stato, gli enti locali potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli enti, ed in particolare dei loro tesorieri, affinché predispongano le procedure amministrative ed informatiche in modo tale che il nuovo sistema di codificazione, e di conseguenza di rilevazione dei flussi di cassa, sia attivò a decorrere dal 1° gennaio 1997 e che la prima rilevazione dei flussi trimestrali di cassa secondo il nuovo sistema si riferisca ai dati al 31 marzo 1997 da trasmettere, come sopra ribadito, alle competenti ragionerie entro il mese di aprile 1997.

*
* *

I nuovi prospetti e le direttive di cui sopra sono da riferire solo a quegli enti locali che a partire dal 1° gennaio 1997 adotteranno in materia di bilanci la normativa e la modulistica prevista dal decreto legislativo n. 77 del 1995.

Qualora, invece, gli enti locali continuino ad adottare anche per il 1997 la normativa e la modulistica in materia finanziaria e contabile prevista per il 1996 — ipotesi delineata dall'art. 17, comma 14, del disegno di legge «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (collegato alla legge finanziaria per l'esercizio 1997), nel testo approvato dalla Camera dei deputati — le informazioni relative ai flussi trimestrali di cassa dell'intero esercizio 1997 devono essere trasmesse sui prospetti e secondo le direttive sino ad ora adottati, fermo restando il richiamo circa la corretta contabilizzazione delle erogazioni a favore delle aziende pubbliche di servizi.

*
* *

Le ragionerie provinciali e regionali dello Stato, che leggono per conoscenza, riceveranno successivamente dall'ufficio scrivente specifiche istruzioni circa le modalità di inserimento al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato dei prospetti di rilevazione dei flussi di cassa a seconda che verranno utilizzati i nuovi o gli attuali prospetti.

Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti con lo scrivente ufficio (Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione VI, via XX Settembre, 97 - Roma) o con le competenti ragionerie provinciali o regionali dello Stato.

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA DELLE PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E DELLE COMUNITÀ MONTANE.

1. ASPETTI GENERALI

1.1. Modalità di compilazione e di trasmissione del prospetto

Compilazione: il prospetto deve essere compilato in ogni sua parte (in caso di mancanza di cifre dovrà essere inserito lo zero), in modo tale che sia certa la quadratura ai vari livelli di somme. Particolare attenzione deve essere rivolta agli arrotondamenti, ricordando che i valori devono essere espressi in milioni di lire.

Trasmissione: il modello compilato deve essere sottoscritto dal Tesoriere e da questi inoltrato, nei termini previsti dalla normativa, alle Ragionerie Provinciali dello Stato (per i Comuni, le Province, le Unioni di comuni e le Città metropolitane) e alle Ragionerie Regionali dello Stato (per le Comunità montane) competenti per territorio. L'eliminazione, rispetto al precedente prospetto, degli elementi previsionali di cassa determina, di fatto, una semplificazione nei rapporti tra ente locale e tesoriere nella gestione delle informazioni contenute nella nuova struttura del prospetto a tutto vantaggio del rispetto dei tempi di trasmissione.

Al fine di ridurre detti tempi, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.412, i prospetti in questione possono essere trasmessi alle competenti Ragionerie Provinciali o Regionali dello Stato, anche via FAX (in particolare modo nei casi in cui si stia approssimando la scadenza dei termini per l'invio), per cui si invitano i Tesorieri degli Enti ad attivarsi per conoscere gli elementi necessari per usufruire di tale modalità di trasmissione; i Tesorieri dovranno comunque provvedere all'invio dei prospetti in originale entro tempi ravvicinati rispetto alla scadenza.

Si sottolinea, altresì, l'opportunità da parte dei Tesorieri degli Enti e da parte degli Uffici periferici della Ragioneria Generale dello Stato di comunicare reciprocamente i responsabili dei procedimenti e tutte quelle informazioni che possono essere utili al conseguimento di un migliore risultato dell'indagine.

1.2. Intestazione del prospetto

Esercizio e periodo: si deve indicare l'anno ed il periodo a cui si riferiscono i dati di cassa (ricordando che trattasi di dati cumulati), secondo il seguente schema esemplificativo:

- esercizio: 97; periodo: **2** - riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 31 marzo 1997 (da inviare entro il 30 aprile 1997);
- esercizio: 97; periodo: **3** - riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 30 giugno 1997 (da inviare entro il 31 luglio 1997);
- esercizio: **97**; periodo: **4** - riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 30 settembre 1997 (da inviare entro il 31 ottobre 1997);
- esercizio: 98; periodo: **1** - riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1997 (da inviare entro il 31 gennaio 1998);

e così via.

Ente: si deve indicare il codice dell'ente già utilizzato per il passato che, com'è noto, è costituito da un codice alfanumerico a sei campi di cui il primo è individuato da una lettera (C per i comuni, P per le province, N per le comunità montane) e gli altri cinque campi da un numero che potrà eventualmente essere richiesto agli Uffici periferici della Ragioneria Generale dello Stato o in alternativa potrà essere riportata la denominazione completa dell'ente. Nel caso di enti di nuova istituzione il relativo codice dovrà essere richiesto ai competenti Uffici periferici della Ragioneria dello Stato che, a loro volta, lo richiederanno all'Ufficio

scrivente fornendo al contempo le informazioni per la base anagrafica e per la popolazione necessarie a modificare l'attuale base informativa.

1.3. - Colonne: descrizione, codice, risultati di cassa

Descrizione: sono riportate quelle voci di entrata e di spesa, relative ai titoli e alle categorie economiche (individuate dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194) e alle voci economiche (Decreto Tesoro - Interno 24 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 1996) in cui è suddiviso il bilancio degli enti, che sono necessarie per le operazioni di consolidamento dei conti del settore pubblico.

Ogni singola voce economica del prospetto di rilevazione deve essere riferita - ai fini di una corretta interpretazione dei contenuti - ai codici di riferimento del Decreto Tesoro - Interno del 24 luglio 1996, così come individuati nel quadro di raccordo di cui ai successivi allegati "B/1" e "B/2".

Codice S.I.R.G.S.: è un codice meccanografico riservato al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato e non ha correlazione né con la codificazione di bilancio né con quella dei titoli.

Risultati di cassa: devono essere indicate, per le entrate, le RISCOSSIONI, e , per le spese, i PAGAMENTI, alla data di riferimento del prospetto, intesi come somme effettivamente contabilizzate da parte del Tesoriere; per cui , *le reversali o i mandati emessi dall'ente che non siano stati esitati dal Tesoriere non devono essere ricompresi, rispettivamente, tra le riscossioni e i pagamenti indicati nel prospetto.*

2. VOCI SPECIFICHE

2.1. Incassi e pagamenti da regolarizzare

Incassi da regolarizzare: in tale voce, allocata alla fine delle entrate (codice S.I.R.G.S. : E100000), devono essere contabilizzati tutti gli incassi che il Tesoriere

ha effettuato e per i quali non sono state emesse da parte dell'Ente le relative reversali. In tal modo il totale generale delle entrate (codice S.I.R.G.S. : E000000) dovrà corrispondere all'importo iscritto nella situazione delle disponibilità liquide alla voce "Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S. : T030000).

Pagamenti da regolarizzare: in tale voce, allocata alla fine delle spese (codice S.I.R.G.S. S100000), devono essere contabilizzati tutti i pagamenti (carte contabili) che il Tesoriere ha effettuato e per i quali non sono stati emessi da parte dell'Ente i relativi mandati. In tal modo il totale generale delle spese (codice S.I.R.G.S. : S000000) dovrà corrispondere all'importo iscritto nella situazione delle disponibilità liquide alla voce "Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S.: T040000).

E' di tutta evidenza che gli importi segnalati nelle voci incassi e pagamenti da regolarizzare hanno natura transitoria in quanto devono essere al più presto regolarizzati con l'emissione da parte dell'ente locale degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento, da trasmettere al Tesoriere, per l'eliminazione di tali poste in sospeso e per conseguire così una più corretta imputazione delle singole voci di entrata e di spesa.

2.2. Situazione delle disponibilità liquide

Tale prospetto è strutturato in due parti:

QUADRO A):Enti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica: questo quadro deve essere compilato dai Tesorieri degli Enti non soggetti a tale regime.

Nella compilazione di detto quadro devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i fondi presso il sistema bancario - all'inizio dell'anno (codice S.I.R.G.S.: T000000) e alla fine del periodo di riferimento (codice S.I.R.G.S.: T010000) - devono essere solo quelli che, ai sensi della normativa vigente, non devono essere necessariamente gestiti dal Tesoriere. In particolare - tenuto conto che gli

articoli 51, comma 3, e 53, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77 del 1995 dispongono che ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal Tesoriere che ne e responsabile - i fondi presso il sistema bancario sono da ricondurre a poche fattispecie quali, ad esempio, le somme rivenienti dai mutui depositate in attesa di utilizzo presso l'Istituto mutuante per il solo periodo corrispondente al pre-ammortamento, ovvero le somme rivenienti dai prestiti obbligazionari depositate presso gli intermediari e in attesa del loro versamento presso il Tesoriere alla data prevista nel regolamento del prestito;

- il fondo di cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (codice S.I.R.G.S.: T050000) deve coincidere con il relativo saldo del Tesoriere e risultare pari alla sommatoria del fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (codice S.I.R.G.S.: T020000) + le riscossioni (incassi con reversale e da regolarizzare) effettuate a tutto il trimestre (codice S.I.R.G.S.: T030000) - i pagamenti (con mandati e da regolarizzare) effettuati a tutto il trimestre (codice S.I.R.G.S.: T040000);

- qualora la predetta sommatoria risulti di segno negativo si sarà in presenza di un deficit di cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento da riportare nella specifica voce (codice S.I.R.G.S.: T060000), in quanto il Sistema informativo non è in grado di accettare importi negativi.

Riguardo al deficit di cassa presso il Tesoriere si ritiene utile rappresentare che, com'è noto, gli Enti possono utilizzare in corso d'anno l'anticipazione di tesoreria ma, in ogni caso, non è ipotizzabile l'esistenza di un deficit di cassa alla fine dell'esercizio per l'illegittimità di esporre il relativo importo nel conto consuntivo. In particolare, è prassi consolidata che i Tesorieri concedano agli Enti la possibilità di utilizzare uno scoperto di conto, senza generare alcun effettivo trasferimento di fondi e senza che vi sia l'inderogabile necessità per l'Ente di introitare la relativa somma con ordine di riscossione. Solamente nel caso in cui tale circostanza dovesse perdurare a fine esercizio, l'Ente emetterà l'ordine di riscossione per

l'importo dell'anticipazione utilizzata a quella data, evitando in tal modo di rappresentare un deficit nel conto consuntivo.

Da ciò discende che la voce "deficit di cassa" può essere attivata soltanto durante le rilevazioni infrannuali (di marzo, giugno e settembre) mentre per la rilevazione al 31 dicembre l'eventuale situazione deficitaria deve essere coperta da una corrispondente accensione di prestiti (anticipazioni di cassa); ciò comporta che all'inizio dell'anno si attivi un rimborso di anticipazioni di cassa di pari importo.

QUADRO B):Enti sottoposti al regime di Tesoreria Unica: i Tesorieri degli Enti sottoposti a tale regime, oltre alle prescrizioni segnalate per la compilazione del precedente "QUADRO A", devono provvedere anche alla concordanza tra il saldo del conto corrente di tesoreria (codice S.I.R.G.S.: T050000) e la somma dei saldi delle contabilità speciali (fruttifera e infruttifera) intestate all'ente accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (da riportare nella situazione delle disponibilità liquide al codice S.I.R.G.S.: T100000), attivando, in caso di discordanza, le specifiche voci (codici S.I.R.G.S.: T070000, T080000 e T090000).

3.DISPOSIZIONI DIVERSE

3.1. Decorrenza

Data la stretta correlazione esistente tra la struttura del bilancio di previsione degli enti locali (delineata dal nuovo ordinamento finanziario e contabile) e i nuovi prospetti per la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (oggetto delle presenti istruzioni), è di tutta evidenza che l'entrata in vigore di detti prospetti e delle relative istruzioni non può che essere la medesima di quella prevista per l'adozione del nuovo bilancio di previsione. Pertanto, secondo la normativa vigente (art. 8, comma 1, lett. d), del D.L. n. 444 del 1995 convertito in legge n. 539 del 1995), il nuovo sistema di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa decorrerà dall'esercizio 1997.

ALLEGATO "B/1": QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA METROPOLITANE

ALLEGATO "B/2": QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITÀ MONTANE

Tali quadri consentono, per ogni singola voce economica riportata nel prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa, il raccordo con i codici di bilancio determinati dal Decreto Interministeriale Tesoro - Interno del 24 luglio 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 1996), in modo tale da poter assicurare l'assoluta omogeneità dei contenuti delle voci, presupposto indispensabile per procedere al consolidamento dei conti del settore pubblico.

Com'è noto, il predetto Decreto stabilisce che ogni ordinativo di incasso e ogni mandato di pagamento siano contrassegnati da un codice a nove cifre, così costituiti:

ordinativo di incasso:

1^ cifra:	titolo
2^ e 3^ cifra:	categoria
4^-5^-6^ e 7^ cifra:	risorsa
8^ e 9^ cifra:	voce economica

mandato di pagamento:

1^ cifra:	titolo
2^ e 3^ cifra:	funzione
4^ e 5^ cifra:	servizio
6^ e 7^ cifra	intervento
8^ e 9^ cifra:	voce economica

Partendo da tale impostazione il quadro di raccordo è così strutturato:

- le colonne "descrizione" e "codice SIRGS" ricalcano integralmente le analoghe colonne riportate nel prospetto di rilevazione dei flussi di cassa;

- la colonna "codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996" riporta, per ogni voce della colonna "descrizione", uno o più codici a cinque cifre, in cui:

per l'ENTRATA

la 1^ cifra	corrisponde alla	1^ cifra del codice a nove cifre della reversale
la 2^ e 3^ cifra	corrisponde alla	2^ e 3^ cifra del codice a nove cifre della reversale
la 4^ e 5^ cifra	corrisponde alla	8^ e 9^ cifra del codice a nove cifre della reversale

per la SPESA

la 1^ cifra	corrisponde alla	1^ cifra del codice a nove cifre del mandato
la 2^ e 3^ cifra	corrisponde alla	6^ e 7^ cifra del codice a nove cifre del mandato
la 4^ e 5^ cifra	corrisponde alla	8^ e 9^ cifra del codice a nove cifre del mandato

E' di tutta evidenza che ai fini della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa i riferimenti da considerare:

- per gli ordinativi di incasso sono, quindi, relativi al titolo, alla categoria economica, e alla voce economica, per cui non viene preso in considerazione il codice relativo alla risorsa;

- per i mandati di pagamento sono relativi al titolo, all'intervento e alla voce economica, per cui non vengono presi in considerazione i codici relativi alla funzione ed al servizio.

Si ritiene utile riportare alcuni esempi:

a) Riscossione per trasferimenti correnti da enti del settore pubblico

- codice reversale (a nove cifre) **2. 05.** *X. X. X. X.* **15.**

Per determinare il codice a cinque cifre del quadro di raccordo vengono considerati i codici in **grassetto** (rilevabili dal Decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996), mentre non viene preso in considerazione il codice in *corsivo (risorsa)*, da inserire a cura dell'Ente;

- codice quadro di raccordo (a cinque cifre) 2. 05. 15
- codice S.I.R.G.S. E 02. 04. 06

a) Pagamento per conferimento di capitale ad azienda di pubblici servizi:

- codice mandato (a nove cifre) **2.** *XX.* *XX.* **09.** **07.**

Per determinare il codice a cinque cifre del quadro di raccordo vengono considerati i codici in **grassetto** (rilevabili dal Decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996), mentre non vengono presi in considerazione i codici in *corsivo (funzione e sevizio)*, da inserire a cura dell'Ente;

- codice quadro di raccordo (a cinque cifre) 2. 09. 07
- codice S.I.R.G.S. S. 02. 03.01

Allegato "B/1"

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE		
Imposte	E010100	1.01.00.
Tasse	E010200	1.02.00.
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	E010300	1.03.00.
TOTALE TITOLO 1	E010000	1.
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	E020100	2.01.00.
Contributi e trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla regione	E020200	2.02.00. - 2.03.00.
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	E020300	2.04.00.
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
- da province e città metropolitane	E020401	2.05.03.
- da comuni e da unioni di comuni	E020402	2.05.04.
- da comunità montane	E020403	2.05.05.
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E020404	2.05.06.
- da aziende di pubblici servizi	E020405	2.05.07.
- da altri enti del settore pubblico	E020406	2.05.15.
Totale	E020400	2.05.
TOTALE TITOLO 2	E020000	2.

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 2

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Vendita di beni e servizi	E030100	3.01.00. - 3.04.00.
Proventi patrimoniali e diversi	E030200	3.02.00. - 3.05.00.
Interessi su anticipazioni e crediti		
- da cassa depositi e prestiti	E030301	3.03.01.
- da altri enti del settore pubblico	E030302	3.03.15.
- da altri soggetti	E030303	3.03.19.
Totale	E030300	3.03.
TOTALE TITOLO 3	E030000	3.
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Alienazione di beni patrimoniali	E040100	4.01.00.
Trasferimenti di capitale dallo Stato	E040200	4.02.00.
Trasferimenti di capitale dalla regione	E040300	4.03.00.
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		
- da province e da città metropolitane	E040401	4.04.03.
- da comuni e da unioni di comuni	E040402	4.04.04.
- da comunità montane	E040403	4.04.05.
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E040404	4.04.06.
- da aziende di pubblici servizi	E040405	4.04.07.
- da altri enti del settore pubblico	E040406	4.04.15.
Totale	E040400	4.04.

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 3

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
- da imprese	E040501	4.05.18.
- da altri soggetti	E040502	4.05.19.
Totale	E040500	4.05.
Riscossione di crediti		
- da province e da città metropolitane	E040601	4.06.03.
- da comuni e da unioni di comuni	E040602	4.06.04.
- da comunità montane	E040603	4.06.05.
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E040604	4.06.06.
- da aziende di pubblici servizi	E040605	4.06.07.
- da altri enti del settore pubblico	E040606	4.06.15.
- da imprese	E040607	4.06.18.
- da altri soggetti	E040608	4.06.19.
Totale	E040600	4.06.
TOTALE TITOLO 4	E040000	4.
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	E050100	5.01.00. - 5.02.00.
Assunzione di mutui e prestiti		
- da cassa depositi e prestiti	E050201	5.03.01.
- da altri enti del settore pubblico	E050202	5.03.15.
- da altri soggetti	E050203	5.03.19.
Totale	E050200	5.03.

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,
LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 4

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
Emissione di prestiti obbligazionari	E050300	5.04.00.
TOTALE TITOLO 5	E050000	5.
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E060100	6.01.22.
Ritenute erariali	E060200	6.02.23.
Altre entrate per servizi per conto di terzi	E060300	6.03.24. - 6.04.27. - 6.05.28. 6.06.29. - 6.07.30.
TOTALE TITOLO 6	E060000	6.
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E100000	(Vedi punto 2.1. dell' All. A alla circolare esplicativa)
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.+ codice E 100000

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,
LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 5

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
Personale		
- retribuzioni	S010101	1.01.20.
- contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	S010102	1.01.21.
- interventi assistenziali	S010103	1.01.25
- oneri per il personale in quiescenza	S010104	1.01.26.
Totale	S010100	1.01.
Acquisto di beni e servizi	S010200	1.02.00. - 1.03.00. - 1.04.00.
Trasferimenti		
- a regione	S010301	1.05.02.
- a province e a città metropolitane	S010302	1.05.03
- a comuni e ad unioni di comuni	S010303	1.05.04.
- a comunità montane	S010304	1.05.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S010305	1.05.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S010306	1.05.07.
- ad altri enti del settore pubblico	S010307	1.05.15.
- a imprese	S010308	1.05.18.
- ad altri soggetti	S010309	1.05.19.
Totale	S010300	1.05.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- a cassa depositi e prestiti	S010401	1.06.01.
- ad altri enti del settore pubblico	S010402	1.06.15.
- ad altri soggetti	S010403	1.06.19.
Totale	S010400	1.06.

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,
LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 6

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
Altre spese correnti	S010500	1.07.00. - 1.08.00
TOTALE TITOLO 1	S010000	1.
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
Costituzione di capitali fissi	S020100	2.01.00. - 2.02.00. - 2.03.00. 2.04.00. - 2.05.00. - 2.06.00.
Trasferimenti di capitali		
- a regione	S020201	2.07.02.
- a province e a città metropolitane	S020202	2.07.03.
- a comuni e ad unioni di comuni	S020203	2.07.04.
- a comunità montane	S020204	2.07.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020205	2.07.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S020206	2.07.07.
- ad altri enti del settore pubblico	S020207	2.07.15.
- a imprese	S020208	2.07.18.
- ad altri soggetti	S020209	2.07.19.
Totale	S020200	2.07.
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale		
- in aziende di pubblici servizi	S020301	2.08.07. - 2.09.07.
- in altri soggetti	S020302	2.08.19. - 2.09.19.
Totale	S020300	2.08. - 2.09.
Concessioni di crediti e anticipazioni		
- a province e a città metropolitane	S020401	2.10.03.
- a comuni e ad unioni di comuni	S020402	2.10.04.
- a comunità montane	S020403	2.10.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020404	2.10.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S020405	2.10.07.

QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE

pag. 7

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
- ad altri enti del settore pubblico	S020406	2.10.15.
- a impresa	S020407	2.10.18.
- ad altri soggetti	S020408	2.10.19.
Totale	S020400	2.10.
TOTALE TITOLO 2	S020000	2.
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
Rimborso di anticipazioni di cassa e di finanziamenti a breve termine	S030100	3.01.00. - 3.02.00.
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		
- a cassa depositi e prestiti	S030201	3.03.01.
- ad altri enti del settore pubblico	S030202	3.03.15.
- ad altri soggetti	S030203	3.03.19.
Totale	S030200	3.03.
Rimborso di prestiti obbligazionari	S030300	3.04.00.
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	S030400	3.05.00.
TOTALE TITOLO 3	S030000	3.
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	S040100	4.01.22.
Ritenute erariali	S040200	4.02.23.
Altre spese per conto di terzi	S040300	4.03.24. - 4.04.27. - 4.05.28. 4.06.29. - 4.07.30.
TOTALE TITOLO 4	S040000	4.
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	S100000	(Vedi punto 2.1. dell' All. A alla circolare esplicativa)
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	1.+ 2.+ 3.+ 4.+ codice S100000

Allegato "B/2"

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	E010100	1.01.00
Contributi e trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla regione	E010200	1.02.00. -1.03.00.
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	E010300	1.04.00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
- da province e città metropolitane	E010401	1.05.03
- da comuni e da unioni di comuni	E010402	1.05.04
- da comunità montane	E010403	1.05.05
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E010404	1.05.06
- da aziende di pubblici servizi	E010405	1.05.07
- da altri enti del settore pubblico	E010406	1.05.15
Totale	E010400	1.05
TOTALE TITOLO 1	**E010000**	1.00
TITOLO 2: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Vendita di beni e servizi	E020100	2.01.00. - 2.04.00.
Proventi patrimoniali e diversi	E020200	2.02.00. - 2.05.00.
Interessi su anticipazioni e crediti		
- da cassa depositi e prestiti	E020301	2.03.01.
- da altri enti del settore pubblico	E020302	2.03.15.
- da altri soggetti	E020303	2.03.19.
Totale	E020300	2.03.
TOTALE TITOLO 2	**E020000**	2.00

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 2

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Alienazione di beni patrimoniali	E030100	3.01.00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	E030200	3.02.00
Trasferimenti di capitale dalla regione	E030300	3.03.00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		
- da province e da città metropolitane	E030401	3.04.03.
- da comuni e da unioni di comuni	E030402	3.04.04.
- da comunità montane	E030403	3.04.05.
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E030404	3.04.06.
- da aziende di pubblici servizi	E030405	3.04.07.
- da altri enti del settore pubblico	E030406	3.04.15.
Totale	E030400	3.04.
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
- da imprese	E030501	3.05.18
- da altri soggetti	E030502	3.05.19
Totale	E030500	3.05
Riscossione di crediti		
- da province e da città metropolitane	E030601	3.06.03
- da comuni e da unioni di comuni	E030602	3.06.04.
- da comunità montane	E030603	3.06.05
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E030604	3.06.06
- da aziende di pubblici servizi	E030605	3.06.07
- da altri enti del settore pubblico	E030606	3.06.15
- da imprese	E030607	3.06.18

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 3

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
- da altri soggetti	E030608	3.06.19
Totale	E030600	3.06
TOTALE TITOLO 3	E030000	3.00
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	E040100	4.01.00. - 4.02.00.
Assunzione di mutui e prestiti		
- da cassa depositi e prestiti	E040201	4.03.01
- da altri enti del settore pubblico	E040202	4.03.15.
- da altri soggetti	E040203	4.03.19
Totale	E040200	4.03
Emissione di prestiti obbligazionari	E040300	4.04.00
TOTALE TITOLO 4	E040000	4.00
TITOLO 5: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E050100	5.01.22
Ritenute erariali	E050200	5.02.23
Altre entrate per servizi per conto di terzi	E050300	5.03.24. - 5.04.27. - 5.05.28. 5.06.29. - 5.07.30.
TOTALE TITOLO 5	E050000	5.00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E100000	(Vedi punto 2.1. dell' All. A alla circolare esplicativa)
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.+ codice E 100000

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 4

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
Personale		
- retribuzioni	S010101	1.01.20.
- contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	S010102	1.01.21.
- interventi assistenziali	S010103	1.01.25
- oneri per il personale in quiescenza	S010104	1.01.26.
Totale	S010100	1.01.
Acquisto di beni e servizi	S010200	1.02.00. - 1.03.00. - 1.04.00.
Trasferimenti		
- a regione	S010301	1.05.02.
- a province e a città metropolitane	S010302	1.05.03
- a comuni e ad unioni di comuni	S010303	1.05.04.
- a comunità montane	S010304	1.05.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S010305	1.05.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S010306	1.05.07.
- ad altri enti del settore pubblico	S010307	1.05.15.
- a imprese	S010308	1.05.18.
- ad altri soggetti	S010309	1.05.19.
Totale	S010300	1.05.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- a cassa depositi e prestiti	S010401	1.06.01.
- ad altri enti del settore pubblico	S010402	1.06.15.
- ad altri soggetti	S010403	1.06.19.
Totale	S010400	1.06.

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 5

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
Altre spese correnti	S010500	1.07.00. - 1.08.00
TOTALE TITOLO 1	S010000	1.
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
Costituzione di capitali fissi	S020100	2.01.00. - 2.02.00. - 2.03.00. 2.04.00. - 2.05.00. - 2.06.00.
Trasferimenti di capitali		
- a regione	S020201	2.07.02.
- a province e a città metropolitane	S020202	2.07.03.
- a comuni e ad unioni di comuni	S020203	2.07.04.
- a comunità montane	S020204	2.07.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020205	2.07.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S020206	2.07.07.
- ad altri enti del settore pubblico	S020207	2.07.15.
- a imprese	S020208	2.07.18.
- ad altri soggetti	S020209	2.07.19.
Totale	S020200	2.07.
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale		
- in aziende di pubblici servizi	S020301	2.08.07. - 2.09.07.
- in altri soggetti	S020302	2.08.19. - 2.09.19.
Totale	S020300	2.08. - 2.09.
Concessioni di crediti e anticipazioni		
- a province e a città metropolitane	S020401	2.10.03.
- a comuni e ad unioni di comuni	S020402	2.10.04.
- a comunità montane	S020403	2.10.05.
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020404	2.10.06.
- ad aziende di pubblici servizi	S020405	2.10.07.

QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE

pag. 6

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto Tesoro - Interno del 24/7/1996
- ad altri enti del settore pubblico	S020406	2.10.15.
- a imprese	S020407	2.10.18.
- ad altri soggetti	S020408	2.10.19.
Totale	S020400	2.10.
TOTALE TITOLO 2	S020000	2.
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
Rimborso di anticipazioni di cassa e di finanziamenti a breve termine	S030100	3.01.00. - 3.02.00.
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		
- a cassa depositi e prestiti	S030201	3.03.01.
- ad altri enti del settore pubblico	S030202	3.03.15.
- ad altri soggetti	S030203	3.03.19.
Totale	S030200	3.03.
Rimborso di prestiti obbligazionari	S030300	3.04.00.
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	S030400	3.05.00.
TOTALE TITOLO 3	S030000	3.
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	S040100	4.01.22.
Ritenute erariali	S040200	4.02.23.
Altre spese per conto di terzi	S040300	4.03.24. - 4.04.27. - 4.05.28. 4.06.29. - 4.07.30.
TOTALE TITOLO 4	S040000	4.
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	S100000	(Vedi punto 2.1. dell' All. A alla *circolare esplicativa)*
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	1.+ 2.+ 3.+ 4.+ codice S100000

96A8567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di Cagliari dell'IPAB asilo infantile «Marina e Stampace»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1996, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 novembre 1996 al n. 1356, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di Cagliari dell'IPAB asilo infantile «Marina e Stampace», che mantiene la personalità giuridica pubblica.

96A8568

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di Villanova Monteleone dell'IPAB asilo infantile «Vergine Interrios».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1996, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 novembre 1996 al n. 1355, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di Villanova Monteleone (Sassari) dell'IPAB asilo infantile «Vergine Interrios», che mantiene la personalità giuridica pubblica.

96A8569

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400